PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COSTRUZIONI NAVALI

Art. 8

Liquidazione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali

Sul contributo previsto dall'articolo 1 possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento dell'ammontare indicato nel provvedimento di concessione e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale della costruzione rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento. A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile determina il costo complessivo della nave. Qualora il contributo, riferito a detta determinazione, risulti inferiore ai nove decimi di quello indicato nel provvedimento di concessione, l'importo complessivo del contributo medesimo e' liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare calcolato a lavori ultimati e i nove decimi di quello stabilito nel provvedimento di concessione. I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentati, a pena di decadenza:

a) per le nuove costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;

b) per gli apparati motori completi, non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo;

c) per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi. In caso di decadenza dal contributo devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

Versione in vigore dal 6 gennaio 1966, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle costruzioni navali
Estremi	Legge 29 novembre 1965, n. 1372
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-costruzioni-navali/art-8-liquidazione-del-contributo-integrativo-per-nuove-costruzioni-navali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it